

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 9
DELL'11 MARZO 2026
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 10
DELL'11 MARZO 2026

SO 09

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPREg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 9 marzo 2026, n. 4

Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

26_SO9_1_LRE_4_1_TESTO.DOC

Legge regionale 9 marzo 2026, n. 4 **Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1	-	(Finalità, oggetto e definizioni)
Art. 2	-	(Localizzazione degli insediamenti logistici)
Art. 3	-	(Principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti)
Art. 4	-	(Disciplina per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza regionale)
Art. 5	-	(Funzioni del Gruppo tecnico regionale della logistica)
Art. 6	-	(Disciplina dell'intesa di co-programmazione)
Art. 7	-	(Norme finali e transitorie)
Art. 8	-	(Entrata in vigore)

Art. 1

(Finalità, oggetto e definizioni)

1. Al fine di dettare disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l'ordinato assetto del territorio regionale, la presente legge disciplina, secondo la normativa statale ed europea, i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza comunale e regionale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza regionale così come definiti al comma 2, e reca previsioni per la conseguente realizzazione di tali insediamenti nel rispetto, in particolare, della tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, in caso di ampliamento di insediamenti logistici aventi superficie operativa già superiore alla soglia di cui al primo periodo del comma 3.

2. Ai fini della presente legge sono qualificati insediamenti logistici le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, e i depositi di merci o veicoli. Gli insediamenti per l'esercizio delle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti, nonché i data center rientrano, altresì, tra gli insediamenti logistici.

3. Gli insediamenti logistici di cui al comma 2 con superficie operativa inferiore a tre ettari sono considerati di rilevanza comunale. Gli insediamenti logistici che interessano, anche a seguito di ampliamento, una superficie operativa pari o superiore a tre ettari sono considerati di rilevanza regionale. Il Comune proponente l'ampliamento di un insediamento logistico esistente che comporti il superamento della soglia dei tre ettari deve comunicare il progetto alla Regione. Il Gruppo tecnico regionale della logistica (di seguito GTL) di cui all'articolo 5 esprime, entro sessanta giorni, un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico qualora l'attività rimanga di piccole o medie dimensioni, riutilizzi aree esistenti, produca un traffico medio-basso e serva principalmente il mercato comunale rispettando gli indici di sostenibilità definiti dal Comune.

4. Nella definizione di superficie operativa di cui al comma 3 rientrano i capannoni, i magazzini o i depositi, gli uffici, i piazzali e la viabilità interna, i parcheggi funzionali all'attività di logistica, con esclusione delle aree verdi e di quelle di mitigazione e compensazione interne o esterne all'area di intervento.

5. Il GTL rappresenta l'organismo preposto all'espletamento della procedura di co-programmazione di cui all'articolo 6.

Art. 2

(Localizzazione degli insediamenti logistici)

1. Gli insediamenti logistici sono localizzati in zone territoriali omogenee nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione degli insediamenti sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3.

2. Gli ambiti urbanisticamente idonei alla localizzazione degli insediamenti logistici sono le zone omogenee D, H, L, M, N e P come individuate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), o dagli strumenti urbanistici comunali.

3. Gli insediamenti logistici regionali sono soggetti alla procedura di co-programmazione con la Regione attraverso le modalità di cui all'articolo 6.

4. Gli insediamenti logistici di rilevanza comunale non sono soggetti alle disposizioni della co-programmazione di cui all'articolo 6 ma devono garantire il rispetto dei criteri e degli indirizzi di localizzazione di cui all'articolo 3. Il Comune, in ogni caso, trasmette alla Regione la documentazione inerente all'insediamento logistico da realizzare al fine di escludere la necessità di attivare la procedura di cui all'articolo 6.

Art. 3

(Principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e gli indirizzi per la localizzazione degli insediamenti logistici negli ambiti territoriali idonei sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) idoneità della localizzazione rispetto ai collegamenti al sistema di mobilità di scala locale, regionale, nazionale, oltre che alle reti transeuropee dei trasporti (reti TEN-T), anche in termini di verifica degli impatti sulla congestione e sulla sicurezza della rete viabilistica, e rispetto alla presenza di parcheggi funzionali all'attività logistica;

b) incidenza dell'intervento sulla politica regionale e nazionale inerente al consumo di suolo, in un'ottica di equilibrio complessivo, e di produzione o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con evidenza altresì delle mitigazioni proposte al fine di ridurre l'impronta dell'intervento, anche con riferimento alle zone agricole di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 - deroga per impianto fotovoltaici in zona agricola, limitrofa alle infrastrutture di mobilità a idrogeno, nonché ai caselli autostradali;

c) localizzazione prioritaria nelle aree dismesse, in quelle da rigenerare o da bonificare o nelle aree disponibili e/o indicate nella pianificazione delle aree di competenza dei quattro interporti regionali e dell'area retroportuale dei porti di Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro;

d) promozione della perequazione territoriale tra i Comuni coinvolti;

e) sussistenza delle condizioni per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative sul territorio e sull'ambiente;

f) salvaguardia della salute pubblica, degli ambiti e dei beni soggetti a tutela ambientale e paesaggistica, nonché dello sviluppo sostenibile, anche in un'ottica di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di considerazione degli ambiti rurali destinati all'attività agricola di interesse strategico;

g) considerazione degli insediamenti logistici di rilevanza regionale nel territorio, della presenza di clusters dedicati agli ambiti logistici e della relativa distribuzione sul territorio, del livello di operatività, del traffico indotto e delle criticità, anche in coerenza con gli obiettivi, le strategie e le azioni individuate dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) e con particolare interesse alla costituzione di nuove forme di aggregazione tra operatori del settore del trasporto, spedizioni e logistica nella gestione di nuovi insediamenti logistici;

h) presenza di collegamenti stradali nel collegamento con i terminal intermodali e scali merci presenti nelle infrastrutture logistiche di riferimento regionale e zone logistiche semplificate;

i) considerazione particolare alla collocazione dei data center, intesi quali spazi dove vengono archiviati i dati in un insieme di server per l'archiviazione, l'elaborazione e la comunicazione dei medesimi verso l'esterno, al fine di definire la collocazione di tali infrastrutture strategiche cruciali per il digitale, richiedendo queste ultime delle aree specifiche, produttive o industriali, nonché delle adeguate infrastrutture energetiche in riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico;

j) posizione transfrontaliera ai fini della cooperazione territoriale europea per promuovere lo sviluppo integrato tra Regioni confinanti e sinergie economiche e sociali;

k) posizione dell'insediamento logistico rispetto agli ambiti territoriali dei Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

2. I criteri e gli indirizzi di cui al comma 1 costituiscono, altresì, parametri di riferimento per l'individuazione delle aree ove localizzare gli insediamenti logistici di rilevanza comunale e regionale ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4

(Disciplina per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza regionale)

1. A seguito dell'approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e tenuto conto dei medesimi, la Regione valuta le proposte di localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza regionale presentate dal Comune territorialmente interessato.
2. La procedura di co-programmazione di cui all'articolo 6 stabilisce l'esito della valutazione in ordine alla localizzazione dell'insediamento logistico.
3. L'intesa di cui all'articolo 6 è volta a definire, in particolare, le condizioni e le prescrizioni da recepire, secondo i criteri e gli indirizzi regionali, in riferimento alla relativa destinazione logistica, rispetto alle quali effettuare le conseguenti valutazioni di compatibilità in ordine allo strumento urbanistico comunale.

Art. 5

(Funzioni del Gruppo tecnico regionale della logistica)

1. Il GTL sovrintende il procedimento di co-programmazione in ordine alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza regionale e al loro monitoraggio periodico ed è composto da:
 - a) il Direttore centrale della Direzione infrastrutture e territorio o un suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) il Direttore centrale della Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile o un suo delegato;
 - c) il Direttore centrale della Direzione attività produttive e turismo o un suo delegato;
 - d) il Direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche o un suo delegato.
2. L'attività del GTL consiste nell'acquisizione e nell'istruttoria della documentazione progettuale inerente all'intervento. Al fine di dimostrare la sostenibilità dell'intervento, la documentazione trasmessa deve contenere il business plan con la descrizione del progetto imprenditoriale, sia sotto il profilo strategico sia sotto il profilo economico-patrimoniale e finanziario, nonché la documentazione di variante urbanistica se necessaria. L'attività del GTL è supportata dalla presenza di un rappresentante del Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica, del Servizio trasporto pubblico, mobilità e logistica, nonché del Servizio infrastrutture stradali e portuali della Direzione infrastrutture e territorio.
3. Il GTL valuta le indicazioni contenute nell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 6 rispetto, in particolare, ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e segnala, se del caso, le prescrizioni da recepire ai fini dell'adozione della variante o del nuovo documento di piano, anche laddove il piano attuativo introduca tale variante.
4. Nella fase istruttoria, il GTL invita il Comune o i Comuni proponenti alla presentazione della proposta localizzativa individuata nel rispetto dei principi direttivi di cui all'articolo 3. Su tale proposta il GTL può impartire delle direttive.
5. La Giunta regionale è informata con cadenza annuale sugli esiti del monitoraggio concernente la realizzazione degli insediamenti logistici assentiti.

6. Il GTL è coadiuvato nelle proprie funzioni dalla Cabina di regia dei trasporti e della logistica di cui all'articolo 3 sexies della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), la quale esprime parere obbligatorio non vincolante di natura tecnico-economica.

7. Le modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-programmazione e il ruolo dei rappresentanti regionali delle Direzioni centrali coinvolte, in particolare rispetto alla partecipazione alle riunioni e alle valutazioni assunte ai fini dell'eventuale sottoscrizione dell'intesa, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per la partecipazione alle attività del GTL e alle riunioni di cui all'articolo 6 non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.

Art. 6

(Disciplina dell'intesa di co-programmazione)

1. Il Comune che intende approvare una variante al proprio strumento urbanistico o un piano attuativo in variante al Piano per destinare una o più aree a insediamenti logistici di rilevanza regionale è tenuto, dopo la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, a indicare espressamente la rilevanza regionale della destinazione logistica e ad attivare, prima dell'adozione della variante allo strumento urbanistico o del piano attuativo in variante al Piano, la procedura per la stipulazione di un'intesa di co-programmazione con la Regione; tale procedura può essere attivata dal Comune o anche da più Comuni interessati dall'intervento per i territori di rispettiva competenza. Nel caso in cui la proposta provenga direttamente da un soggetto privato, la stessa è formalizzata alla Regione che attiva la procedura di cui al periodo precedente con il necessario coinvolgimento del Comune o dei Comuni interessati.

2. La procedura di cui al comma 1 è attivata mediante la trasmissione dell'istanza alla Regione da parte dei soggetti individuati dal comma 1 corredata della seguente documentazione:

a) la richiesta di attivazione di apposita riunione per la co-programmazione anche in modalità telematica;

b) un documento descrittivo e motivato avente a oggetto la previsione urbanistica che il Comune intende adottare recante l'indicazione puntuale dell'area o delle aree destinabili ad attività di logistica di rilevanza regionale. Il soggetto proponente descrive, altresì, la destinazione d'uso dell'immobile logistico e le tipologie di merci e prodotti che si prevede di trattare e la verifica puntuale di tutti i principi direttivi di cui all'articolo 3, comprensivo di un business plan di cui alla lettera d), di uno studio dell'impatto sulla viabilità di area vasta di cui alla lettera c), uno studio degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente e sugli effetti delle opere di mitigazione. In caso di piano attuativo, il Comune invia la relativa proposta presentata che, ove introduca una variante al Piano in riferimento alla relativa destinazione logistica, è corredata anche del documento descrittivo e motivato di cui al primo periodo;

c) uno studio della capacità residua della rete esistente afferente all'insediamento volto a verificare la complessiva compatibilità e sostenibilità trasportistica ai fini del perseguimento e mantenimento delle condizioni di sicurezza e di fluidità della rete viaria interessata. Nel caso in cui tali verifiche evidenzino criticità dovrà essere predisposto uno schema di sostenibilità infrastrutturale atto a definire, in esito ai predetti approfondimenti, le migliorie di natura trasportistica di tipo infrastrutturale e/o gestionale da realizzare;

d) il progetto dell'intervento unitamente a un business plan contenente la descrizione del progetto imprenditoriale sotto il profilo strategico ed economico-patrimoniale e finanziario al fine di dimostrare la sostenibilità dell'intervento, con particolare attenzione agli incrementi occupazionali derivanti dal nuovo insediamento.

3. Completato l'invio della documentazione richiesta ai sensi del comma 2, la riunione è convocata e gestita dal GTL e vi partecipano i soggetti di cui all'articolo 5.

4. Nel corso della riunione o delle riunioni successive alla prima, ove necessarie, il Comune può impegnarsi a modificare i documenti di cui al comma 2 laddove tale modifica risulti funzionale a conseguire l'intesa.

5. La Regione può invitare alla riunione di cui al comma 4, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni limitrofi e di quelli comunque territorialmente interessati. Nel caso in cui la proposta per l'adozione di un piano attuativo sia d'iniziativa privata, il Comune può invitare anche il proponente.

6. Qualora la proposta localizzativa interessi zone D1, come individuate dal PURG o dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione può invitare alla riunione di cui al comma 4, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 3/2015.

7. L'intesa di co-programmazione non può essere sottoscritta in caso di valutazione negativa motivata dalla mancanza dei criteri e degli indirizzi di cui all'articolo 3 ed espressa da almeno uno dei soggetti partecipanti al GTL.

8. I Comuni territorialmente interessati da una proposta di insediamento logistico sotto la soglia di rilevanza regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono richiedere l'applicazione della procedura di co-programmazione di cui al presente articolo.

Art. 7

(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi di cui all'articolo 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dei criteri e degli indirizzi di cui all'articolo 3, non sono assentibili interventi di localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza regionale come definiti dal comma 3 dell'articolo 1.

3. Dopo la pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, le proposte di variante agli strumenti urbanistici comunali sulla destinazione d'uso per le attività di logistica indicano espressamente se sono riferite a insediamenti logistici di rilevanza regionale ai sensi della presente legge.

4. Ai fini del raccordo con le previsioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'intesa di co-programmazione di cui all'articolo 6 è coordinata, in caso di insediamenti logistici di rilevanza regionale compresi in accordi di programma di interesse regionale, all'interno del procedimento volto all'approvazione dell'accordo stesso.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

9 marzo 2026

FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 è il seguente:

Art. 62***(Consorti di sviluppo economico locale)***

1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.

1 bis. Entro gli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, i consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato. Limitatamente ai Comuni ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le intese possono riguardare anche aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.

1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.

2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità.

2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;

b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;

c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:

a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;

b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;

c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;

d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.

2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;

b) sono costituiti:

1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;

2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.

5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

b) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

c) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

d) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

e) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.

5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.

5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale cui aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.

5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.

5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.

6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.

7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, enti pubblici economici, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi, salvo quanto previsto dal comma 5.1.

8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali, e di proprietà degli stessi, sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 34, della legge regionale 27/2012.

9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a..

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 sexies della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 è il seguente:

Art. 3 sexies

(Cabina di regia dei trasporti e della logistica)

1. La Cabina di regia dei trasporti e della logistica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:

a) a richiesta dell'Amministrazione regionale, esprime pareri non vincolanti, propone valutazioni e modalità per mettere in pratica le azioni e formula proposte di indirizzo strategico in materia di portualità, di interportualità, dei trasporti, della logistica e delle connesse infrastrutture di rete;

b) coadiuva l'Amministrazione regionale nelle scelte strategiche, di pianificazione e di elencazione delle criticità di natura infrastrutturale e organizzativa e di programmazione negli ambiti di cui alla lettera a), anche come strumento di conoscenza specialistica e di proposta;

c) favorisce attività di accrescimento professionale e dei servizi logistici e di trasporto negli ambiti di cui alla lettera a), connesse all'implementazione della Piattaforma logistica regionale.

2. La Cabina di regia è costituita con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione.

3. La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali e di eventuali esperti individuati dalla Regione. La Cabina di regia adotta un regolamento interno, che specifica la composizione e le competenze della stessa e disciplina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza.

4. Il funzionamento della Cabina di regia non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 6

- Per il testo dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015, vedere la nota all'articolo 3.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 71**

- d'iniziativa della Giunta regionale presentato il 14 gennaio 2026;
- assegnato alla IV Commissione il 14 gennaio 2026;
- esaminato dalla IV Commissione nelle sedute del 22 gennaio 2026, dell'11 febbraio 2026 e del 12 febbraio 2026 e in quest'ultima approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Budai e Lobianco e di minoranza dei consiglieri Mentil, Pellegrino, Putto;
- esaminato dall'Aula nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 25 febbraio 2026 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2185/P del 6 marzo 2026.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula